

**DETERMINA DEL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2
N. 641/AV2 DEL 13/05/2016**

Oggetto: CONVENZIONE TRA AREA VASTA 2 E C.R.I. – COMITATO REGIONALE MARCHE PER TIROCINIO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE. APPROVAZIONE ARTICOLATO

**IL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Accogliere favorevolmente, per le motivazioni specificate in narrativa, la richiesta pervenuta dalla Croce Rossa Italiana-Comitato Regionale Marche, con nota acquisita al prot. AV2 n. 58961 del 23/03/2016, di far effettuare, presso le strutture dell'AV2, alle allieve infermiere Volontarie della CRI della Provincia di Ancona il tirocinio previsto nell'ambito della formazione specifica, conformemente all'art. 18 della L. 196/1997 e smi.
3. Stipulare, a tal fine, apposita convenzione che regola i termini e le modalità di svolgimento del tirocinio nonché i rispettivi obblighi e responsabilità dei soggetti firmatari, sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, conformemente alla delega ricevuta dai Direttori di Area Vasta con nota DG ASUR prot. 23827 del 14/11/2011.
4. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico dell'Azienda.

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Paolo Galassi

U.O. Bilancio
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n° 9 pagine di cui n° 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SEGRETERIA di DIREZIONE

La Croce Rossa Italiana è ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il D.Lgs. n. 178/2012 ed è regolata in base al proprio statuto, approvato con atto costitutivo dell'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione della Croce Rossa Italiana" in breve C.R.I. (repertorio n. 3132 – raccolta n. 2134 del 29/12/2015), conservato agli atti di ufficio.

L'art. 7 di detto statuto "*Attività ausiliare di interesse pubblico*", al comma 7.1 lett. n.) e o) dispone che la C.R.I è autorizzata a:

- "*svolgere, ai sensi dell'art.1, comma 2-bis, della legge n. 120/2001 e ss.mm., nell'ambito della programmazione regionale e in conformità alle disposizioni emanate dalla regione, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra-ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso*".
- "*svolgere, nell'ambito della programmazione regionale e in conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitarie e socio-sanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile*".

Con Decreto del Ministero della Salute del 9.11.2010 è stato istituito il corso biennale di formazione dell'Infermiera Volontaria C.R.I., con lo scopo di preparare figure sanitarie con le conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni proprie della professione infermieristica.

Si richiama, al riguardo, l'art. 12 "*Organismi volontaristici ausiliari delle Forze Armate*" del suddetto statuto della CRI, nel quale si specifica che rientrano nella categoria dei soci volontari, tra gli altri, gli appartenenti al Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI. I Corpi ausiliari dipendono direttamente dal Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana. Ad essi si applicano le norme previste dal D.Lgs. n. 66/2010 e dal DPR n. 90/2010.

Il percorso formativo comprende sia attività didattica teorico-pratica che attività di pratica clinica e al termine del quale viene conseguito il titolo di "Diploma di Infermiera volontaria della CRI".

La Federazione Nazionale Collegio IPASVI aveva presentato ricorso, con richiesta di sospensiva, avverso il decreto del 9.11.2010 rappresentando il rischio di sovrapposizione tra i compiti delle infermiere volontarie e quelli degli infermieri professionali. Il Tar del Lazio, con ordinanza dell'11.5.2011, ha rigettato la richiesta precisando che i volontari della CRI che hanno il diploma di infermiere possono prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni proprie della professione infermieristica in un contesto emergenziale e tale attività non modifica, nelle situazioni ordinarie, il rapporto che intercorre con il personale infermieristico (riferimento normativo art. 1737 D.Lgs. 66/2010). La Federazione IPASVI con circolare n. 17 del 13/6/2011 ha dichiarato di prenderne atto e di non presentare appello al Consiglio di Stato

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i., possono promuovere stage/tirocini per l'attività di formazione in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962, n. 1859 e s.m.i.

In esito a quanto premesso, il Presidente Regionale della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Marche, con nota acquisita al prot. AV2 n. 58961 del 23/03/2016, richiede l'attivazione di una convenzione con l'AV2 al fine di fare effettuare alle allieve Infermiere Volontarie della Croce Rossa della Provincia di Ancona il tirocinio clinico (di n. 450 ore il primo anno e di n. 600 ore il secondo anno) previsto nell'ambito della formazione specifica, presso le seguenti UU.OO. dell'Area Vasta 2: Medicina, Chirurgia, Ortopedia, Pronto Soccorso, Cardiologia, Neurologia, Ostetricia, Pediatria, Sala Operatoria.

L'Amministrazione, ritenendo rilevante e di fondamentale importanza il ruolo svolto dalla CRI a livello sanitario e socio-sanitario, è disponibile ad accogliere in tirocinio presso le strutture dell'AV2 le allieve Infermiere Volontarie e, conseguentemente, a stipulare, in base alla delega conferita dall'ASUR ai Direttori delle AA.VV., apposita convenzione con la Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Marche con sede legale in Ancona, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Nella stessa sono regolamentati i termini e le modalità di svolgimento del tirocinio nonché i rispettivi obblighi e responsabilità dei soggetti firmatari.

Il numero delle allieve ed i tempi di accesso saranno determinati in base alle esigenze di servizio di ciascuna struttura ospitante e in accordo con i tutor interni.

I tirocinanti sono coperti da assicurazione, con oneri a carico della CRI, contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi durante le ore in cui svolgono il tirocinio.

Dalla stipula della convenzione in questione, in cui sono ben specificati i ruoli di ciascun sottoscrittore, non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico dell'Area Vasta n. 2.

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Accogliere favorevolmente, per le motivazioni specificate in narrativa, la richiesta pervenuta dalla Croce Rossa Italiana-Comitato Regionale Marche, con nota acquisita al prot. AV2 n. 58961 del 23/03/2016, di far effettuare, presso le strutture dell'AV2, alle allieve infermiere Volontarie della CRI della Provincia di Ancona il tirocinio previsto nell'ambito della formazione specifica, conformemente all'art. 18 della L. 196/1997 e smi.
3. Stipulare, a tal fine, apposita convenzione che regola i termini e le modalità di svolgimento del tirocinio nonché i rispettivi obblighi e responsabilità dei soggetti firmatari, sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, conformemente alla delega ricevuta dai Direttori di Area Vasta con nota DG ASUR prot. 23827 del 14/11/2011.
4. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico dell'Azienda.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo

**- ALLEGATI -
SCHEMA DI CONVENZIONE**



CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Regionale Marche

CONVENZIONE PER TIROCINIO

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) – Area Vasta 2 (d'ora in poi denominato "Ente ospitante") Partita IVA 02175860424 con sede legale in Ancona, Via Oberdan 2 rappresentata dal Dr. Ing. Maurizio Bevilacqua in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2 domiciliato per la funzione in via F. Turati, 51 – 60044 Fabriano (PEC: areavasta2.asur@emarche.it), giusta delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR.

E

La Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Marche (d'ora in avanti denominata CRI) Codice Fiscale e Partita Iva 13669721006, con sede legale in Via Terenzio Mamiani 88 Ancona, Rappresentata del Presidente pro tempore DR. FABIO CECCONI , nato a Osimo il 29/08/1959 (e- mail: cr.marche@cri.it)

PREMESSO CHE

La Croce Rossa Italiana è ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 ed è regolata in base al proprio statuto, approvato con atto costitutivo dell'Associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione della Croce Rossa Italiana " in breve C.R.I. (repertorio n.3132 – Raccolta 2134) allegato

RICHIAMATO l'art.7 di detto statuto che recita testualmente:-

Art. 7. COMPITI DI INTERESSI PUBBLICO

7.1.(A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.LM. Omissis)

n. svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n.120 e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità delle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciar le relative certificazioni di idoneità all'uso;

o. svolgere, nell'ambito della programma zione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e

sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione civile;

7.2 La Croce Rossa Italiana, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il servizio Sanitario Nazionale, i soccorsi speciali ed il servizio di psicosociale, può sottoscrivere convenzioni con le pubbliche amministrazioni e sottoscrivere relativi contratti.

7.3 La Croce Rossa Italiana per lo svolgimento delle attività sociali e dei servizi alla persona può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.

7.4 La Croce Rossa Italiana può altresì svolgere attività di formazione, sia interna che esterna, in qualità di agenzia riconosciuta a livello nazionale, anche mediante la stipula di convenzioni con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università ed altri enti pubblici o privati

RICHIAMATO il Titolo III – Soci

Art. 12 ORGANISMI VOLONTARISTICI AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE

12.1 Rientrano nella categoria dei soci volontari di cui all'articolo precedente gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze Armate, purché in regola con il versamento delle quote associative:

- a. Corpo Militare Volontario della CRI;
- b. Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI.

12.2 I Corpi ausiliari dipendono direttamente dal Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana. Ad essi si applicano le norme previste dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66 e dal D.P.R. 15 marzo 2010, n.90, come vigenti nonché e per quanto non previsto dalle leggi, le norme di cui al precedente articolo 11.3.

12.3.4.5.6.7 omissis;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

Art.1

L'ASUR – Azienda Sanitaria Unica Regionale, Area Vasta n. 2, accetta che le Allieve Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana afferenti al Comitato Regionale Marche, svolgano tirocinio, per 450 ore il primo anno (clinica) e 600 ore il secondo anno di Corso –tirocinio clinico-, presso le seguenti U.O. :

-MEDICINA- CHIRURGIA – ORTOPEDIA – PRONTO SOCCORSO –CARDIOLOGIA –
NEUROLOGIA –OSTETRICIA- PEDIATRIA – SALA OPERATORIA

Art.2

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) – Area Vasta 2, si occuperà di nominare, i tutor che all'interno di ogni UU.OO. che al termine del tirocinio di ciascuna Allieva certificheranno l'avvenuta frequenza e le capacità acquisite.

Art.3

Il numero delle Allieve ed il loro accesso al tirocinio sono subordinati alle esigenze di servizio, in accordo e con il nulla osta del Responsabile del servizio stesso.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento la tirocinante è tenuta a:

- Svolgere le attività previste dal regolamento del Corso per Infermiere Volontarie;
- Rispettare le norme aziendali nonché quelle in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o conoscenze di fatti o cose acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Mantenere un comportamento consono all'ambiente ed improntato a cortesia, correttezza e professionalità;

Art.4

Le attività connesse al presente atto non comporteranno alcun impegno di spesa da parte della struttura ospitante;

Art.5

La C.R.I. provvederà ad iscrivere tutte le Allieve tirocinanti all'Istituto contro gli infortuni (INAIL - ROMA) prima, nonché per la responsabilità civile contro terzi presso la Compagnia assicuratrice INA ASSITALIA – ROMA;

I tirocinanti sono autorizzati a frequentare le strutture ospedaliere in base alla convenzione in fase di stipula ma la copertura assicurativa è a completo carico del soggetto promotore.

Art.6

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione per la durata di anni quattro, e potrà essere rinnovata per analogo periodo, previa adozione di appositi provvedimenti da parte delle strutture interessate.

Le parti potranno comunque receder dalla convenzione in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

Art.7

Il Soggetto Ospitante può sospendere dal tirocinio l'Allieva per colpe anche lievi mediante comunicazione alla C.R.I. Il Soggetto Ospitante si riserva di interrompere a suo insindacabile giudizio la convenzione qualora venissero rilevate gravi colpe nel comportamento delle Allieve;

Art.8

I rapporti che la C.R.I. intrattiene con le Allieve ai sensi della presente convenzione non costituiscono rapporti di lavoro;

Art.9

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra la C.R.I. - e L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) – Area Vasta 2, il foro competente sarà quello del Tribunale di Ancona;

Art.10

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR n.131 del 26 aprile 1986 a cura e spese della parte richiedente.

Letto approvato e sottoscritto:

Senigallia,.....

Fabriano,.....

Per la Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Marche

Per L'Azienda Sanitaria Unica
Regionale - Area Vasta n° 2

Il Presidente
(Dr. Fabio Cecconi)

Il Direttore
(Ing. Maurizio Bevilacqua)